Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 125° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 12 aprile 1984 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1108.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

istituzioni di patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1109.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

statistica economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1110.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 78 - nell'elenco degli insegnamenti complementari relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

biochimica sistematica umana.

Nello stesso articolo, inoltre, l'insegnamento complementare di « medicina costituzionale ed endocrinologia » cambia denominazione in « endocrinologia e medicina costituzionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1111.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

epidemiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **1112.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecniche operatorie generali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 348

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° marzo 1984.

Assoggettamento della S.r.l. Pagana, in Legnago, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza in data 29 febbraio 1984 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Pagana, con sede legale in Legnago, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, con sede effettiva in Padova, via S. Fermo n. 63 e sede legale in Cavarzere, via Cavour n. 20, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Pagana, quale società collegata con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, per preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e per autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Pagana, con sede legale in Legnago, collegata alla S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni, nato a Venezia il 20 aprile 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1959)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Gape - Gruppo acquisti pubblici esercizi, in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza del 21 aprile 1983, con la quale il tribunale di Viterbo ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. Gape - Gruppo acquisti pubblici esercizi, con sede in Viterbo;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Gape - Gruppo acquisti pubblici esercizi, con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio Franco Traversi in data 30 ottobre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giorgio Puri, residente in via Amendola, 10, Viterbo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Colli Trevigiani » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Colli Trevigiani ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta « panoramica del Montello » fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla « panoramica » fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 « Schiavonesca Marosticana » che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della « pedemontana » del Grappa a una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornando sulla « pedemontana del Grappa », il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 « Feltrina », una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Il confine nord prende come punto di partenza località Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave fino ai confini con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Croera. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazzè, C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza di detto paese.

Da qui il confine nord è delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miano, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa. Quindi riprende a est di detta strada statale la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in località Valbona a quota 608.

Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano.

Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in località S. Stefano.

Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in località Colombere.

Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.

Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alla località Fornace.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute da parte degli interessati richieste per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Colli Trevigiani » delle seguenti indicazioni aggiuntive sottoelencate:

Bianco, Rosato, Rosso;
Merlot, Cabernet, Pinot Bianco, Prosecco.

(1672)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Tecnaval, in Napoli

Con decreto ministeriale 2 aprile 1984 la riscossione del carico tributario di L. 408.973.820 dovuto dalla S.r.l. Tecnaval, in Napoli, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1907)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione del composto chimico denominato « Esanitrostilbene »

Il composto chimico 22' 44' 66' denominato « Esanitrostilbene » o « Esanitrodifeniletilene » o « HNS » è da considerarsi esplosivo e come tale viene iscritto nell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla seconda categoria - gruppo *B* quando abbia un tenore in acqua ≥ del 35 % in peso, e alla categoria terza quando abbia un tenore in acqua < del 35 %.

(1798)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lauria

Con decreto interministeriale 3 marzo 1984, n. 1636, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio disponibile dello Stato l'area estesa di mq 5.985, sita nel comune di Lauria, località Pecorone, tra le progressive 11 + 450 - 11 + 800, a valle della stazione di Bivio Latronico, riportata nel nuovo catasto terreni al foglio 60, particella 405, di pertinenza delle ferrovie Calabro-Lucane, linea Lagonegro-Spezzano Albanese.

(1796)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 sono state revocate le autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali 25 ottobre 1948 e 28 giugno 1951 con cui il consorzio agrario provinciale di Benevento era stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate in Benevento, via XXV Luglio.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 è stata revocata, per ragioni di pubblico interesse, l'autorizzazione ad esercitare in Barletta (Bari), via Andria n. 1, un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, già concessa con decreto ministeriale 16 luglio 1971 alla S.p.a. Fratelli Folonari - Antica casa vinicola, in Brescia.

(1845)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1984 la « Società cooperativa edilizia Rigel V a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dot. Manlio Lucci coadiutore temporaneo del dott. Guido Schillaci Ventura in data 10 maggio 1968, repertorio n. 770994, registro società n. 1871/68, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Antonino Nicolò Bontempo.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1984 la società cooperativa di consumo a r.l. « Il Risparmio », in Subiaco (Roma), costituita per rogito dott.ssa Antonina Gualtieri in data 25 ottobre 1975, repertorio n. 518, registro società n. 3656/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Antonio Petrivelli.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1984 la società cooperativa C.E.F. - Cooperativa edilizia fianese - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Fiano Romano (Roma), costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli in data 1° marzo 1973, repertorio n. 13976, registro società n. 1816/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Paolo Nava.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1984 la società cooperativa agricola « Progresso agro Valenza » Società cooperativa a r.l., in Valenza (Alessandria), costituita per rogito notaio avvocato Giacomo Polidori in data 11 gennaio 1964, repertorio n. 10415, registro società n. 5077, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Romolo Rossi.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « Coofital - Cooperativa fotografi italiani a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Salerno il 20 maggio 1969, repertorio n. 12690, registro società n. 1690/69, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vincenzo Sepe.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1984 la « Società cooperativa edilizia Rigel II a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Manlio Lucci coadiutore temporaneo del dott. Guido Schillaci Ventura in data 8 maggio 1968, repertorio n. 770905, registro società n. 1839/69, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vincenzo Sepe.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1984 la società Cooperativa agricola S. Isidoro « C.A.S.I. » a r.l., in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio Efisio Congiu in data 2 aprile 1964, repertorio n. 22056, registro società n. 969, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giovanni Enna.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1984 la società cooperativa agricola a r.l. « Allevatori Cantaru Mannu », in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito notaio Michele Davino in data 3 settembre 1965, repertorio n. 13592, registro società n. 1031/65, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « I.Vi.Not. » (Istituto di vigilanza notturna) soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito notaio Giovanni Barricelli in data 21 marzo 1973, repertorio n. 101073, registro società n. 838, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Ennio Venditti.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « Libeccio », in Napoli, costituita per rogito notaio avv. Nicola Chiari di Roberto in data 10 gennaio 1972, rep. n. 46783, reg. soc. n. 147/72, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Giulia La Sala.

(1795-1906)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1984 il dott. Augusto Gomez De Ayala è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa S.C.A.P.I. - Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1981 in sostituzione del rag. Giulio Lupoli dimissionario.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1984 il dott. Gennaro Del Gaudio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ribera III », in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 maggio 1977 in sostituzione del dott. Antonio D'Aniello.

(1698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 6 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1628,75	1628,75	1628,85	1628,75	1628,75	1628,75	1628,75	1628,75	1628,75	1628,75
Marco germanico	619,26	619,26	619,95	619,26	619,25	619,30	619,35	619,26	619,26	619,26
Franco francese	201,13	201,13	201,30	201,13	201,50	201,20	201,28	201,13	201,13	201,13
Fiorino olandese	548,76	548,76	549,25	548,76	549,20	548,83	548,90	548,76	548,76	548,76
Franco belga	30,263	30,263	30,31	30,263	30,29	30,27	30,28	30,263	30,263	30,26
Lira sterlina	2313,65	2313,65	2319 —	2313,65	2319 —	2314,70	2315,75	2313,65	2313,65	2313,65
Lira irlandese	1892,25	1892,25	1897 —	1892,25	1895,10	1893,62	1895 —	1892,25	1892,25	—
Corona danese	168,61	168,61	168,80	168,61	168,90	168,65	168,69	168,61	168,61	168,11
E.C.U.	1379,25	1379,25	1381 —	1379,25	—	1379,25	1379,25	1379,25	1379,25	1379,25
Dollaro canadese	1268 —	1268 —	1270 —	1268 —	1271,45	1268,25	1268,50	1268 —	1268 —	1268 —
Yen giapponese	7,212	7,212	7,23	7,212	7,218	7,20	7,203	7,212	7,212	7,21
Franco svizzero	746,40	746,40	747,55	746,40	747,50	746,45	746,50	746,40	746,40	746,40
Scellino austriaco	87,86	87,86	88,10	87,86	88,10	87,90	87,94	87,86	87,86	87,86
Corona norvegese	214,54	214,54	214,95	214,54	214,95	214,54	214,55	214,54	214,54	214,54
Corona svedese	208,04	208,04	208,40	208,04	208,41	208,04	208,04	208,04	208,04	208,04
FIM	288,87	288,87	289,25	288,87	289,30	289,08	289,30	288,87	288,87	—
Escudo portoghese	12,22	12,22	12,20	12,22	12,20	12,18	12,15	12,22	12,22	12,22
Peseta spagnola	10,804	10,804	10,84	10,804	10,75	10,80	10,81	10,804	10,804	10,80

Media dei titoli del 6 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	47 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,400
» 6 % » » 1970-85 .	94,750
» 6 % » » 1971-86 .	89,900
» 6 % » » 1972-87 .	85,400
» 9 % » » 1975-90 .	88,750
» 9 % » » 1976-91 .	84,900
» 10 % » » 1977-92 .	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	89,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,100
» » » 1-4 1981/86 16 % .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,750
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,40
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,250
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,250
» » » » 1-10-1982/84 .	100,525
» » » » 1-11-1982/84 .	100,325
» » » » 1-12-1982/84 .	100.375
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,425
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,925
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 5-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,600
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,500
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,600
» » » » 1-10-1982/86 .	100,700
» » » » 1-11-1982/86 .	100,425
» » » » 1-12-1982/86 .	100,275
» » » » 1- 7 1983/86 .	99,500
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,400
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,300
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,327
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,200
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	98,750
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,675
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101.625
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,825
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1628,75
Marco germanico	619,305
Franco francese	201,205
Fiorino olandese	548,83
Franco belga	30,271
Lira sterlina	2314,70
Lira irlandese	1893,625
Corona danese	168,65
E.C.U.	1379,25
Dollaro canadese	1268,25
Yen giapponese	7,207
Franco svizzero	746,45
Scellino austriaco	87,90
Corona norvegese	214,545
Corona svedese	208,04
FIM	289,085
Escudo portoghese	12,185
Peseta spagnola	10,807

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti: prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi; prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione.

Dal 1° maggio 1984 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre novembre 1983-aprile 1984: cedola n. 2 del prestito di cui al punto 1), nella misura dell'8,45% netto; cedola n. 1 del prestito di cui al punto 2), nella misura dell'8,30% netto:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *a)*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1984, è risultato pari al 15,755 per cento;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto *b)*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1984, è risultato pari al 15,865%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 15,791% equivalente al tasso semestrale del 7,60%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio-ottobre 1984, scadenza 1° novembre 1984, cedola n. 3 del prestito di cui al punto 1) e cedola n. 2 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 7,60% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il terzo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto positivo dello 0,60%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 3ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,85%;

per il secondo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto positivo dell'1,10%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 2ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto del semestre precedente, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,90%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5 dei regolamenti, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

(1910)

PREFETTURA DI NAPOLI

Proroga della gestione commissariale del comune di Procida

IL PREFETTO

Premesso che:

con provvedimento n. 06160 del 14 gennaio 1984, in seguito alla sospensione del consiglio comunale di Procida, veniva nominato un commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dell'ente;

con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 dell'11 febbraio 1984, veniva sciolto il predetto consiglio comunale e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3 che prevede la rinnovazione dei Consigli provinciali e comunali in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno;

Visto l'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3 e la circolare telegrafica del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi elettorali n. 2372 del 20 gennaio 1984 che prevede la possibilità di proroga da parte dei prefetti delle gestioni commissariali al fine di far ricadere la data delle elezioni dei consigli comunali in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 1984;

Ritenuta la opportunità di far coincidere la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Procida con quella nel periodo innanzi indicato;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Procida, affidata al vice prefetto dott. Giuseppe Giordano è prorogata a termini di legge fino allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative della primavera 1984.

Napoli, addì 21 marzo 1984

p. *Il prefetto*: Boccia

(1933)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti, elevati a settantaquattro, di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti, elevati a settantaquattro, di vice consigliere di prefettura dell'amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1983, si svolgeranno a Roma, presso il Palasport-E.U.R., nei giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 1984, alle ore 8.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritte è di otto ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non debbono portare nell'aula di esame libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati. Per la prova di lingua straniera è ammesso l'uso del vocabolario. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame indicata comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

Fermo restando che le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nella sede sopra indicati e che i candidati non avranno alcuna comunicazione in ordine alle prove stesse oltre il presente avviso, si rende noto che eventuali ulteriori comunicazioni che si rendessero necessarie, per qualsiasi motivo, in relazione allo svolgimento del concorso, verranno effettuate esclusivamente mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 9 luglio 1984.

(1947)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1984, è prorogato al 25 aprile 1984.

(2008)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale alla classe iniziale di stipendio nel ruolo tecnico-professionale per il reparto sismico.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale in prova per il reparto sismico.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica, matematica o in informatica conseguito presso un'Università italiana: costituisce titolo una documentata attività nel campo dell'elaborazione automatica di dati nonché la conoscenza della lingua inglese.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/*b* - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1914)

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario radiologo presso l'unità sanitaria locale n. 6

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 6 di Larino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(1882)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico, di autista-barelliere e di tecnico di istopatologia e di colpocitologia

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di dermatologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di neonatologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
due posti di aiuto di anestesia;
due posti di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di analisi cliniche;
due posti di assistente di radioterapia;
due posti di assistente di cardiologia;
sei posti di autista-barelliere;
un posto di tecnico di istopatologia;
un posto di tecnico di colpocitologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (non farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(1916)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (non farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(1917)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 100 del 10 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Fondazione Giuseppe e Carlo Cirola ed Ida Stucchi ved. Cirola, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ragioniere.

Consorzio trasporti Lazio: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, ad un posto di primo funzionario, livello III, per laureati in architettura ed ingegneria; ad un posto di primo funzionario, livello III, per laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze statistiche ed attuariali e scienze politiche; a quattro posti di assistente, livello V, diploma di geometra; a sei posti di assistente, livello V, diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Jockey club italiano: Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di commesso.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. 5.

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 24 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Denominazione

L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 e trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, già regolato dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, è strumento tecnico e promozionale della Regione, degli enti locali e degli operatori agricoli.

Esso opera conformemente alla programmazione regionale e zonale e nel rispetto delle scelte compiute da province, comunità montane, comuni singoli o associati nell'esercizio delle funzioni amministrative agli stessi attribuite o delegate in materia.

Art. 2.
Attività

L'ente promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo dell'economia agricola regionale e la elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra.

L'ente partecipa alla formazione del piano regionale di sviluppo e dei piani di zona per il settore agricolo e cura la esecuzione di piani e programmi regionali di interesse agricolo che la Regione provveda ad affidargli.

L'ente presta opera di consulenza e di assistenza in materia di agricoltura alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, nonché agli operatori agricoli singoli ed associati.

L'ente assicura la partecipazione delle categorie agricole allo svolgimento dei propri compiti, stabilendone le modalità con deliberazione del consiglio di amministrazione.

I compiti affidati all'ente sono coordinati dalla Regione con le funzioni delegate a province, comuni singoli o associati e con i programmi delle comunità montane, sulla base del programma regionale di sviluppo e dei piani zonali.

Art. 3.
Compiti dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria

All'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, in quanto ente strumentale dotato di capacità e specializzazione tecnica, sono affidati i seguenti compiti, da svolgere secondo le direttive regionali, nel quadro della programmazione regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia:

a) ristrutturazione, riordino e miglioramento fondiario;

b) attività di assistenza tecnica, dimostrativa e divulgativa, nonché di informazione tecnica e socio-economica di cui alla legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41;

c) promozione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

d) promozione e sviluppo della piccola proprietà diretto coltivatrice;

e) promozione della ricerca e della sperimentazione di interesse regionale in agricoltura e, più in generale, sull'uso produttivo delle risorse ambientali;

f) attività di ricerca di mercato e di assistenza nella fase di commercializzazione, a sostegno dei produttori agricoli e loro associazioni;

g) assistenza economico-finanziaria a favore dei produttori agricoli, con preferenza alle società cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli, mediante prestazione di garanzie fidejussorie ed assunzione di quote di partecipazione a società di interesse agricolo;

h) progettazione, realizzazione in concessione ed eventuale gestione che ad esso verranno affidate dalla Regione, delle opere di irrigazione e di bonifica integrale già di competenza dell'Ente autonomo di bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, nei limiti delle funzioni trasferite alla Regione in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

i) realizzazione in concessione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli e loro eventuale gestione diretta in fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a cinque anni;

l) gestione diretta di aziende agricole, zootecniche, forestali e faunistiche nel caso di comprovati motivi di interesse sociale e previo parere della Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, trascorso il quale la gestione deve essere ritrasferita ai produttori interessati, salvo che la medesima non rivesta particolari valori di sperimentazione e ricerca.

La gestione diretta degli impianti e delle aziende di cui ai punti *i*) e *l*) sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

L'Ente stesso provvede altresì:

m) alla progettazione di piani agricoli regionali di zona, di settore ed aziendali ad esso affidata dalla giunta regionale e dagli enti delegati, in accordo con le indicazioni regionali. Provvede, inoltre, su richiesta della giunta regionale, degli enti e degli operatori indicati al precedente art. 1, secondo comma, della presente legge, alla elaborazione dei piani di settore e di progetti in materia di silvicoltura, nonché all'espletamento di incarichi di consulenza e di assistenza tecnica per la forestazione;

n) alla unificazione degli indirizzi relativi alle attività di forestazione e di silvicoltura, secondo i compiti affidatigli dalla giunta regionale.

L'ente svolge infine ogni altro compito allo stesso affidato dalla Regione.

Titolo II

ORGANI E LORO COMPETENZE

Art. 4.
Organi

Gli organi dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria sono:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il comitato esecutivo;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da ventisei membri dei quali:

a) tredici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a nove;

b) due membri designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori non coltivatori diretti;

c) cinque membri designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra;

e) due membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole;

f) un membro eletto dal personale dell'entè con votazione segreta.

La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente individua le organizzazioni professionali e sindacali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente comma, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché il numero delle designazioni a ciascuna di esse spettanti in relazione alla loro effettiva rappresentatività a livello regionale.

Il consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui alla lettera *a*) del primo comma e al secondo comma del presente articolo entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio regionale che ne ha eletto i membri.

Il presidente della giunta regionale, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, richiede ai soggetti interessati le relative designazioni.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione, la sostituzione viene effettuata con le procedure, i criteri e nei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Art. 6.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione dell'ente. Sono comunque di competenza esclusiva ed indelegabile del consiglio di amministrazione le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti, i contratti e le convenzioni comportanti spese superiori a 100 milioni, lo stare e il resistere in giudizio.

Art. 7.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione ed un terzo in seconda convocazione.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando ne faccia richiesta scritta al presidente almeno un terzo dei consiglieri.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per oltre tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti, previa deliberazione di decadenza adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8.

Presidente. Nomina ed attribuzioni

Il presidente dell'ente è eletto dal consiglio regionale. Nelle prime due votazioni occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice.

Il presidente dell'ente dura in carica per la legislatura del consiglio regionale.

Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, dà esecuzione alle deliberazioni degli organi suddetti e sovraintende al loro funzionamento.

Il presidente può direttamente deliberare, nell'ambito delle competenze di cui al primo comma del successivo art. 10, l'adozione di provvedimenti di spesa sino a trenta milioni, dandone comunicazione al comitato esecutivo.

In caso di assenza o altro legittimo impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vice presidente vicario.

Il presidente ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza non esclusiva del consiglio di amministrazione, il cui ritardo può arrecare grave pregiudizio agli interessati dell'ente; i provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione dello stesso successiva alla loro adozione.

Art. 9.

Comitato esecutivo e vice presidenti

Il comitato esecutivo è composto da sette membri, ivi compresi il presidente dell'ente e due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie.

I vice presidenti e gli altri componenti il comitato esecutivo sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno e nella prima seduta.

L'elezione dei vice presidenti e dei componenti il comitato esecutivo avviene nel modo seguente:

per i vice presidenti con voto limitato ad uno;

per i quattro membri del comitato esecutivo con voto limitato a tre.

I membri del comitato esecutivo durano in carica quanto il consiglio di amministrazione.

Per le votazioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo.

Il funzionamento del comitato esecutivo è disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi dal consiglio di amministrazione e da sottoporsi al controllo di cui al quarto comma del successivo art. 15.

Ai componenti il comitato esecutivo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 10.

Attribuzioni del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo concorre alla gestione dell'ente, adottando i provvedimenti connessi con le attribuzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni del comitato esecutivo sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione dello stesso successiva alla loro adozione.

Il consiglio di amministrazione dispone la delega delle attribuzioni al comitato esecutivo contestualmente al provvedimento di nomina del comitato stesso.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) il presidente, eletto dal consiglio regionale;

b) due membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

c) due membri effettivi e due supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il collegio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale che ne ha eletto i membri.

Il presidente della giunta regionale richiede le designazioni di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma entro quindici giorni dalla data dei provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso, che sono adottati dal consiglio regionale nel termine di giorni sessanta dal proprio insediamento.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori dei conti, la sostituzione viene effettuata con le procedure e nei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Art. 12.

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci ed i conti consuntivi dell'ente, predisponendo apposite relazioni illustrative;

b) controlla la gestione finanziaria dell'ente, rimettendo semestralmente una relazione sull'andamento della gestione stessa e di quella amministrativa al presidente dell'ente ed alla giunta regionale, formulando a questi ultimi osservazioni e rilievi ogni qualvolta occorra;

c) assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e può intervenire a quelle del comitato esecutivo.

Il collegio, nella sua prima seduta, nomina, tra i membri effettivi eletti dal consiglio regionale, il vice presidente, il quale esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o altro legittimo temporaneo impedimento di quest'ultimo.

Art. 13.

Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio di amministrazione, né del collegio dei revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria i consiglieri regionali e i componenti di altri enti regionali, nonché i sindaci, i presidenti di ammini-

strazioni provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti di associazioni intercomunali e di comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti, i membri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Non possono, inoltre, far parte del consiglio di amministrazione, né del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi all'ente, anche se operanti al di fuori della circoscrizione territoriale dello stesso.

Art. 14.
Emolumenti

Le indennità al presidente, ai consiglieri ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7, modificata dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 9.

Titolo III

CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 15.
Controllo sugli atti

Le deliberazioni degli organi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, diventano esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricevimento dei relativi processi verbali o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la giunta regionale chiede chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni degli organi suddetti.

Agli effetti del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, la giunta regionale rilascia ricevuta delle deliberazioni e delle controdeduzioni, che debbono essere inviate dall'ente entro sette giorni dalla data di adozione.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico del personale, i regolamenti interni, i bilanci e le relative variazioni, i programmi di attività, la relazione annuale ed il conto consuntivo sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 16.
Vigilanza

Il presidente della giunta regionale, sentita la stessa, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto ed uno o più dei suoi componenti possono essere dichiarati decaduti, per gravi violazioni di legge o dei regolamenti dell'ente, con decreto motivato del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Il consiglio di amministrazione può, noltre, essere sciolto in caso di sua persistente inattività o di inefficienza dell'ente, secondo le procedure stabilite dallo statuto.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Titolo IV

PERSONALE, BILANCIO PATRIMONIO

Art. 17.
Struttura operativa e personale

Con successiva legge regionale verrà definito, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino organico e funzionale dei servizi dell'ente.

La struttura operativa, ordinata in armonia con le strutture amministrative regionali e con le procedure della programmazione, è organizzata in modo da corrispondere alla sua funzione di strumento operativo della Regione per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 3 della presente legge.

Le norme del regolamento organico relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dell'ente dovranno uniformarsi, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, a quelle che regolano il rapporto d'impiego dei dipendenti della Regione.

All'impiego nell'ente si accede per pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge e dall'ordinamento regionale.

E' ammessa deroga a quanto previsto nel comma precedente per l'assunzione del direttore generale, nel caso in cui il medesimo sia scelto al di fuori del personale dell'ente.

Art. 18.
Direttore generale

Il direttore generale è nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente.

Al direttore generale compete di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e di controfirmare i relativi verbali; di controfirmare gli atti ed i contratti che comportano impegni di spesa; di coordinare i servizi dell'ente, adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

La sua retribuzione sarà definita dalla giunta regionale all'atto della nomina e non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, tabella *c)* della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 19.
Esercizio finanziario. Bilanci. Contabilità

La gestione economica e finanziaria dell'ente è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 — come integrato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 — è soppresso il seguente periodo: « salvo quanto disposto dall'art. 14, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26, per l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il cui bilancio sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale con atto amministrativo soggetto a controllo di legittimità ».

Il bilancio di previsione dell'ente è approvato dalla Regione con il procedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, come modificato con il comma precedente.

Il rendiconto dell'ente è trasmesso annualmente alla giunta regionale entro il 30 marzo e dalla giunta presentato al consiglio che lo approva con apposito articolo della legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'ente da parte della Regione, è consentito all'ente stesso l'esercizio provvisorio con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di tesoreria dell'ente a queste ultime condizioni.

Art. 20.
Patrimonio dell'ente

Il patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è costituito, oltre che dal fondo di dotazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario annesso al bilancio dell'ente stesso.

Art. 21.
Finanziamenti

Alle spese per il funzionamento dell'attività dell'ente si provvede:

a) con il fondo di dotazione iniziale;

b) con i finanziamenti ordinari e straordinari della Regione;

c) con i proventi riscossi per servizi ed attività prestate;

d) con i finanziamenti previsti per le attività e le varie iniziative istituzionali dalle leggi regionali, statali e comunitarie.

Art. 22.
Rappresentanza e difesa

Per la rappresentanza e difesa in giudizio l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.
Norma transitoria

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica, rimanendo in funzione sino alla nomina dei nuovi organi.

La disposizione di cui al comma precedente comporta il venir meno della validità delle designazioni ed elezioni dei componenti il consiglio di amministrazione in seno ad enti ed organismi in qualità di rappresentanti dell'ente.

Art. 24.
Disposizione finale

La legge regionale 3 giugno 1977, n. 26, è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 febbraio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 gennaio 1984 (atto n. 1102) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 febbraio 1984.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. 6.

Modificazione legge regionale 19 ottobre 1982, n. 47. Norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 24 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1982, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Al presidente ed ai componenti il collegio dei revisori è corrisposto un compenso mensile rispettivamente del settanta per cento e del cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda del presidente del corrispondente comitato di gestione dell'U.L.S.S. ».

Art. 2.
Norma transitoria

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 febbraio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 gennaio 1984 (atto n. 1105) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 febbraio 1984.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 28 dicembre 1979, n. 71.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 24 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo della Regione assumono la denominazione di « Aziende di promozione turistica » (A.P.T.).

Art. 2.

La lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« lettera *c*) istituire, previo nulla-osta della giunta regionale, uffici d'informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T. ».

Art. 3.

La lettera *e*) dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, è così integrata:

dopo « movimento turistico » va aggiunta, tra parentesi, la dizione: (albergatori, gestori di campeggi, ristoratori, agenti di viaggio).

Allo stesso art. 4 è aggiunto:

« lettera *i*) da un membro rappresentante del movimento cooperativo, scelto dal consiglio regionale su nomi indicati dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, è così sostituito: « Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno quattro volte all'anno e, in ogni caso, quando sia necessario deliberare sulle materie di cui al precedente art. 6 ».

Il terzo comma dello stesso art. 7 è così sostituito: « Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ».

Art. 5.

L'art. 7-*quater* della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71, è così sostituito:

« Il comitato esecutivo:

a) emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal consiglio e adotta deliberazioni di spesa entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, approvato dall'organo di controllo;

b) predispone annualmente il programma di attività, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

c) esercita tutte le attività di ordinaria amministrazione e delibera su quant'altro ad esso è demandato dal consiglio di amministrazione;

d) adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione ».

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, le parole « e il loro mandato non può essere rinnovato », sono soppresse. Lo stesso articolo, è così integrato:

« Le riunioni del collegio dei revisori dei conti sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

I componenti il collegio partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori, almeno semestralmente, provvede:

al riscontro degli atti di gestione;

all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

a verifiche di cassa.

Provvede, inoltre, ad esaminare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi redigendo apposite relazioni da trasmettere alla giunta regionale a corredo di detti documenti contabili.

I revisori, anche individualmente, possono, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli.

In caso di accertate irregolarità, il collegio è tenuto a trasmettere apposita relazione alla giunta regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 febbraio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 gennaio 1984 (atto n. 1107) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 febbraio 1984.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. 8.

Integrazione della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9. Rimborso delle spese di permanenza nella sede e di missioni ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 24 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, art. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Ai consiglieri che non usufruiscono della autovettura di servizio, l'ufficio di presidenza fornisce altresì, per l'accesso in sede, un abbonamento di autoparcheggio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 febbraio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 gennaio 1984 (atto n. 1106) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 febbraio 1984.

(1250)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. 9.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 24 *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

(1251)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili* ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227